

Codice A1814B

D.D. 30 giugno 2020, n. 1674

R.D. 523/1904 - P.I. n. 1025 - Torrente Caramagna - Autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione del torrente Caramagna mediante riparazione locale di esistenti opere di difesa idrauliche, taglio selettivo della vegetazione e risagomatura dell'alveo in Regione Piano in Comune di Visone (AL). Richiedente: Comune di Visone (AL).



ATTO DD 1674/A1814B/2020

DEL 30/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. n. 1025 – Torrente Caramagna - Autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione del torrente Caramagna mediante riparazione locale di esistenti opere di difesa idrauliche, taglio selettivo della vegetazione e risagomatura dell'alveo in Regione Piano in Comune di Visone (AL). Richiedente: Comune di Visone (AL).

Il Comune di Visone, con sede in via Pittavino n. 9 – 15010 Visone (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 2038 del 09/06/2020 (pervenuta agli atti di questo Settore con prot. n. 28034 del 09/06/2020) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per gli interventi previsti nel progetto "*Manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione e risagomatura d'alveo in Regione Piano – Torrente Caramagna*", intervento finanziato dalla Regione Piemonte con il programma adottato con Determinazione n. 4303 del 17/12/2019 "L.R. 54/75 – Interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale. Programma annualità 2020-2021".

Poiché l'intervento in oggetto riguarda il corso d'acqua pubblico denominato torrente Caramagna, iscritto al n. 110 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente dal Comune di Visone tramite PEC, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, a firma dell'Ing. Geol. Giovanni Marco BOSETTI, datati maggio 2020, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Il Comune di Visone ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 04/06/2020, così come pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente proponente per quindici giorni consecutivi a partire dal 09/06/2020.

In progetto sono previsti i seguenti interventi:

1. la manutenzione della vegetazione ripariale, in alveo e in sponda, presente lungo l'asta del torrente Caramagna, per uno sviluppo lineare pari a circa 225 metri a valle del ponte della S.P. n. 456 mediante decespugliamento generalizzato e taglio selettivo di soggetti arborei morti, malati, malvenienti o in condizione di incipiente collasso;
2. il ripristino di settori di esistenti difese idrauliche realizzate in massi ciclopici di cava, interessati da scalzamenti al piede, che hanno determinato condizioni locali di instabilizzazione, comportanti il collasso in alveo o la permanenza in configurazione instabile dei massi che ne costituivano le originarie sezioni;
3. il ripristino della officiosità idraulica delle sezioni di deflusso mediante rimozione e successiva redistribuzione ad imbottimento di sponda e golena, degli accumuli di blocchi lapidei di natura arenaceo-marnosa, derivanti da franamenti da adiacenti pareti rocciose, che determinano parzializzazioni delle sezioni di deflusso.

A seguito delle disposizioni emanate con DPCM 11.03.2020 ss.mm.ii. e con DPGR 21.03.2020 n. 34 ss.mm.ii., in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore che si riserva la facoltà di effettuare eventuale ispezione in fase realizzativa.

Considerato che le piante divelte o fluitate sono da considerare *res nullius* e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12/7/1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5/12/1994), non è necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Inoltre, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, valutato che l'intervento in argomento è nel complesso di manutenzione del torrente Caramagna, lo si ritiene ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerente il mantenimento dell'officiosità idraulica del corso d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, verificata la regolarità amministrativa del presente atto e considerato che i tempi del procedimento sono stati rispettati,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n. 24-24228;

- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013, Tabella A, punto n);
- vista la Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR.
- vista la D.D. n. 4303 del 17/12/2019 della Regione Piemonte e suoi allegati;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Visone, con sede in via Pittavino n. 9, ad eseguire l'intervento di manutenzione del torrente Caramagna mediante riparazione locale di esistenti opere di difesa idrauliche, taglio selettivo della vegetazione e risagomatura dell'alveo in Regione Piano, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche sottoriportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda.
3. le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto dei periodi di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
4. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
5. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo

e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

6. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
7. gli interventi di ripristino delle opere di difesa idraulica esistenti non dovranno apportare modifiche sostanziali delle opere stesse e dovranno essere conformi alle indicazioni realizzative riportate dal progettista nella Relazione progettuale;
8. il materiale litoide sciolto proveniente dalle risagomature dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde e quello non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica (se privo di valore commerciale);
9. l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
10. non è consentito modificare la quota sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
11. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi;
12. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
13. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
14. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
15. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di notifica del presente atto, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
16. il Comune di Visone dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il

committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute;

17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
18. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria;

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, punti b) e c) del regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Geol. Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli